



Ufficio Tecnico
settore B

COMUNE DI POLLENZA

Cod.Fisc.00224000430 - tel. 0733/548717-18-20 - fax 0733/548704 - info@comune.pollenza.mc.it

Lavori:

L.R. 34/1992, art. 15 comma 5

**Variante parziale al PRG da "Zona DE1 -
produttiva di espansione" a "verde privato" e
"zona agricola" in loc.Trebbio (Fg.29, p.lle 49, 90,
230, 236, 237, 414, 415)**

Oggetto:

PROGETTO PRELIMINARE [] - DEFINITIVO [] - ESECUTIVO [X]

Elaborato:

Stralcio catastale Foglio 29

Tabelle riepilogative dati PRG vigente

Tabelle riepilogative dati PRG variante

Stralcio PRG VIGENTE - tav. 2

scala 1:2.000

Stralcio PRG VARIANTE - tav. 2

scala 1:2.000

Stralcio Norme Tecniche di Attuazione

Responsabile del Procedimento:

ing. Federico Canullo

Tavola n.

Progettisti:

ing. Federico Canullo

Data:

3 settembre 2018

arch. Ulisse Costantini

Aggiornamento

19 novembre 2018

geom. Bruno Giacomini

Revisione:

Revisione:

Consulenze:

Scala:

DATI QUANTITATIVI della VARIANTE

- stato VIGENTE -

Proprietà **Ruani Giuseppe, Ruani Alida e Ruani Oreste**

foglio	particella	porzione	superficie grafica da PRG - mq -	destinazione urbanistica - stato VIGENTE -
29	49	a	8905	Zona Produttiva di Espansione DE1 - art.20 N.T.A.
		b	3275	Zona Agricola di Salvaguardia Paesistico- Ambientale - art.32 N.T.A.
		c	318	Zona a Verde Privato - VP - art.43 N.T.A.
29	230		88	Zona a Verde Privato - VP - art.43 N.T.A.
29	414	a	1895	Zona a Verde Privato - VP - art.43 N.T.A.
		b	160	Zona Produttiva di Espansione DE1 - art.20 N.T.A.
29	415		320	Zona a Verde Privato - VP - art.43 N.T.A.

Proprietà **Ruani Iolanda, Ferrari Maura, Ruffini Francesco e Ruani Pier Alvisè**

foglio	particella	porzione	superficie grafica da PRG - mq -	destinazione urbanistica - stato VIGENTE -
29	90		13865	Zona Produttiva di Espansione DE1 - art.20 N.T.A.
29	236		965	Zona a Verde Privato - VP - art.43 N.T.A.
29	237		200	Zona Produttiva di Espansione DE1 - art.20 N.T.A.

N.b. : le superficie sono state calcolate graficamente, sovrapponendo alla tavola del P.R.G., lo stralcio catastale in atti, e quindi non tengono conto dei rapporti di proporzione con le superfici nominali catastali.

RIEPILOGO

superficie grafica da PRG - mq -	destinazione urbanistica - stato VIGENTE -
23130	Zona Produttiva di Espansione - DE1 - art.20 N.T.A.
3586	Zona a Verde Privato - VP - art.43 N.T.A.
3275	Zona Agricola di Salvaguardia Paesistico- Ambientale - art.32 N.T.A.
29991	

DATI QUANTITATIVI della VARIANTE

- stato di VARIANTE -

Proprietà **Ruani Giuseppe, Ruani Alida e Ruani Oreste**

foglio	particella	porzione	superficie grafica da PRG - mq -	destinazione urbanistica - stato di VARIANTE -
29	49	a	3540	Zona a Verde Privato - VP - art.43 N.T.A.
		b	8958	Zona Agricola di Salvaguardia Paesistico- Ambientale - art.32 N.T.A.
29	230		88	Zona a Verde Privato - VP - art.43 N.T.A.
29	414		2055	Zona a Verde Privato - VP - art.43 N.T.A.
29	415		320	Zona a Verde Privato - VP - art.43 N.T.A.

Proprietà **Ruani Iolanda, Ferrari Maura, Ruffini Francesco e Ruani Pier Alvisè**

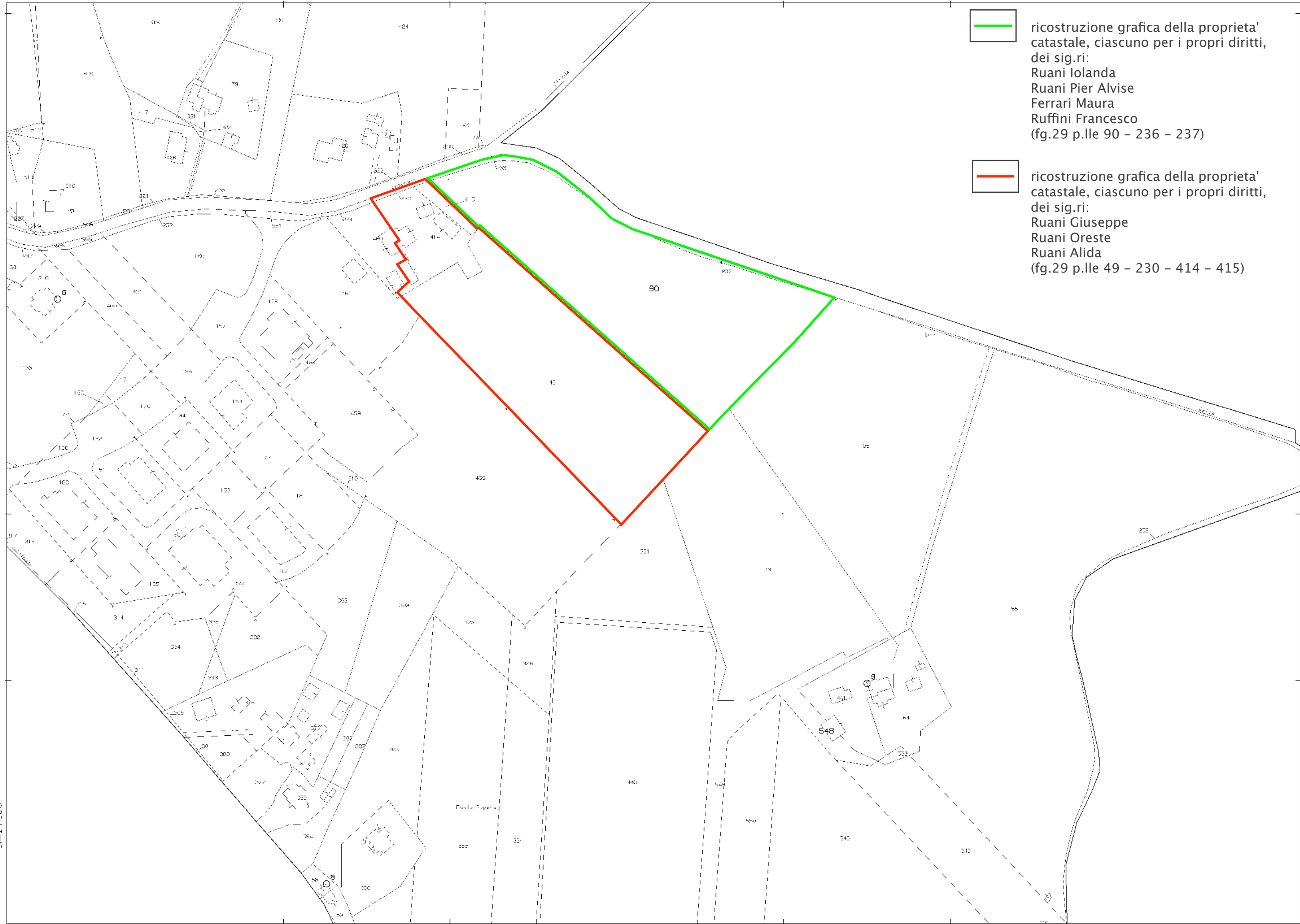
foglio	particella	porzione	superficie grafica da PRG - mq -	destinazione urbanistica - stato di VARIANTE -
29	90	a	3310	Zona di Rispetto Stradale art.44 N.T.A.
		b	10555	Zona Agricola di Salvaguardia Paesistico- Ambientale - art.32 N.T.A.
29	236		965	Zona a Verde Privato - VP - art.43 N.T.A.
29	237		200	Zona di Rispetto Stradale art.44 N.T.A.

N.b. : le superficie sono state calcolate graficamente, sovrapponendo alla tavola del P.R.G., lo stralcio catastale in atti, e quindi non tengono conto dei rapporti di proporzione con le superfici nominali catastali.

RIEPILOGO

superficie grafica da PRG - mq -	destinazione urbanistica - stato di VARIANTE -
0	Zona Produttiva di Espansione - DE1 - art.20 N.T.A.
6968	Zona a Verde Privato - VP - art.43 N.T.A.
19513	Zona Agricola di Salvaguardia Paesistico- Ambientale - art.32 N.T.A.
3510	Zona di Rispetto Stradale art.44 N.T.A.

29991



ricostruzione grafica della proprieta'
catastale, ciascuno per i propri diritti,
dei sig.ri:
Ruani Iolanda
Ruani Pier Alvisè
Ferrari Maura
Ruffini Francesco
(fg.29 p.lle 90 - 236 - 237)



ricostruzione grafica della proprieta'
catastale, ciascuno per i propri diritti,
dei sig.ri:
Ruani Giuseppe
Ruani Oreste
Ruani Alida
(fg.29 p.lle 49 - 230 - 414 - 415)

COMUNE DI POLLENZA



P.R.G.
PIANO REGOLATORE GENERALE
IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.

*Variante parziale art.15, comma 5, L.R. 34/1992
da zona DE1 a Verde Privato e Salvaguardia Paesistico Ambientale
in loc. Trebbio, Fg.29 mappali 49, 90, 236, 237, 414*

ADOTTATO CON DELIBERA C.C. **48** DEL **16/10**/2018
APPROVATO DEFINITIVAMENTE CON DELIBERA C.C. __ DEL __/__/2018

CAPOLUOGO
e frazione
TREBBIO
Stralcio TAV. 2
SCALA 1:2.000

Il Sindaco
Luigi Monti

Il Responsabile del Procedimento
ing. Federico Canullo

Il Segretario Comunale
dott.ssa Giuliana Appignanesi

Collaboratori
geom. Roberto Del Savio
ing. Marco Orazi

Collaboratori
arch. Ulisse Costantini
geom. Bruno Giacomini

PIANO REGOLATORE GENERALE

Variante parziale art.15, comma 5, L.R. 34/1992
da zona DE1 a Verde Privato e Salvaguardia Paesistico Ambientale
in loc. Trebbio, Fg.29 mappali 49, 90, 236, 237, 414

LEGENDA TAVOLE

LEGENDA

N.T.A.

SIMBOLOGIA

LIMITE AMMINISTRATIVO COMUNALE		
LIMITE VALIDITA' DELLA TAVOLA		
LIMITE CENTRO URBANO		
VIABILITA' DI PROGETTO		
ATTRAVERSAMENTI AEREI O INTERRATI		
LINEE ED AREE FERROVIARIE		
PERCORSI PEDONALI		
RETI TECNOLOGICHE		

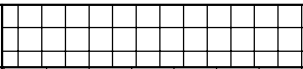
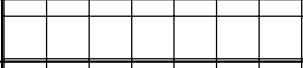
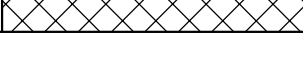
ZONIZZAZIONE

LIMITE DI COMPARTO			
LIMITE ZONE DI RECUPERO		art.4	
LIMITE INTERVENTI URBANISTICI	VIGENTI	pp pr pz	art.5-6
PREVENTIVI DI INIZ. PUBBLICA	DI PROG.	PP PR PZ	PIP
LIMITE INTERVENTI URBANISTICI	VIGENTI	pl pr	art.7
PREVENTIVI DI INIZ. PRIVATA	DI PROG.	PL	
RIFERIMENTO SOTTOZONE			1 2 3

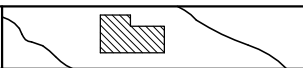
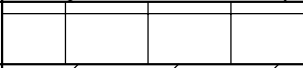
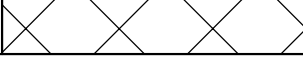
ZONE RESIDENZIALI

ZONE A - DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	art.14	
ZONE B - DI COMPLETAMENTO	art.15	
ZONE C - DI ESPANSIONE	art.16	
ZONE R - RISANAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO	art.17	
ZONE Rs - RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO	art.17bis	

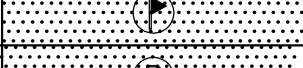
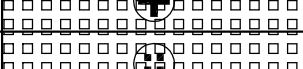
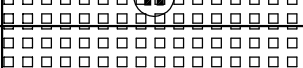
ZONE PRODUTTIVE

ZONE D – DI COMPLETAMENTO	art.19	
ZONE DE – DI ESPANSIONE	art.20	
ZONE DC – DIREZIONALI, TERZIARIE, COMMERCIALI, RICETTIVE	art.21	
ZONE DN – INDUSTRIE SPECIALI	art.22	
ZONE DR – SPECIALI DI ROTTAMAZIONE	art.23	
ZONE DZ – COMPLESSI PRODUTTIVI ESISTENTI	art.24	
ZONE DI – LAVORAZIONE DEGLI INERTI	art.24bis	
ZONE DM – ZONE MISTE PRODUTTIVE-RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO	art.19bis	

ZONE AGRICOLE

NORMALI	art.26	
DI INTERESSE PAESISTICO	art.31	
DI SALVAGUARDIA PAESISTICO-AMBIENTALE	art.32	
SPECIALI – RECUPERO AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE TURISMO RURALE	art.34	

ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE GENERALE

ZONE PEDONALI		
PARCHEGGI PUBBLICI A CIELO LIBERO	art.37	
IN CONTENITORI INTERRATI	art.37	
VERDE PUBBLICO A GIARDINO E/O PARCO	art.39	
ATTREZZATO PER LO SPORT	art.39	
PARCO TERRITORIALE, BOSCO NATURALISTICO	art.39	
ATTREZZATURE URBANE SCOLASTICHE D'OBBLIGO	art.38	
SANITARIE, ASSISTENZIALI, SOCIALI	art.38	
CULTURALI E RICREATIVE	art.38	
RELIGIOSE	art.38	
AMMINISTRATIVE E PUBBLICI SERVIZI	art.38	
TECNICHE – DISTRIBUTIVE	art.38	
PER L'INDUSTRIA	art.38	

ZONE PER ATTREZZATURE D'INTERESSE PUBBLICO

RICETTIVE	art.40	
RICREATIVE E/O DI RISTORO	art.40	
CULTURALI, COMMERCIALI E D'INTERESSE COMUNE	art.40	
PER LO SPORT E PER LO SPETTACOLO	art.40	

ZONE A VINCOLO SPECIALE

ZONE DI RISPETTO	art.44	
PARCO FLUVIALE	art.46	
ZONE A VINCOLO ARCHEOLOGICO	art.45	
ZONE A VERDE PRIVATO	art.43	
ZONE A VINCOLO CIMITERIALE	art.42	
ZONE DI RISPETTO APPROVVIGIONAMENTI IDRICI		
ZONE DI RISPETTO FABBRICATI RURALI E IMMOBILI EXTRAURBANI	artt.30-51	
ZONE DI RISPETTO FONTI RURALI	artt.30-51	

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

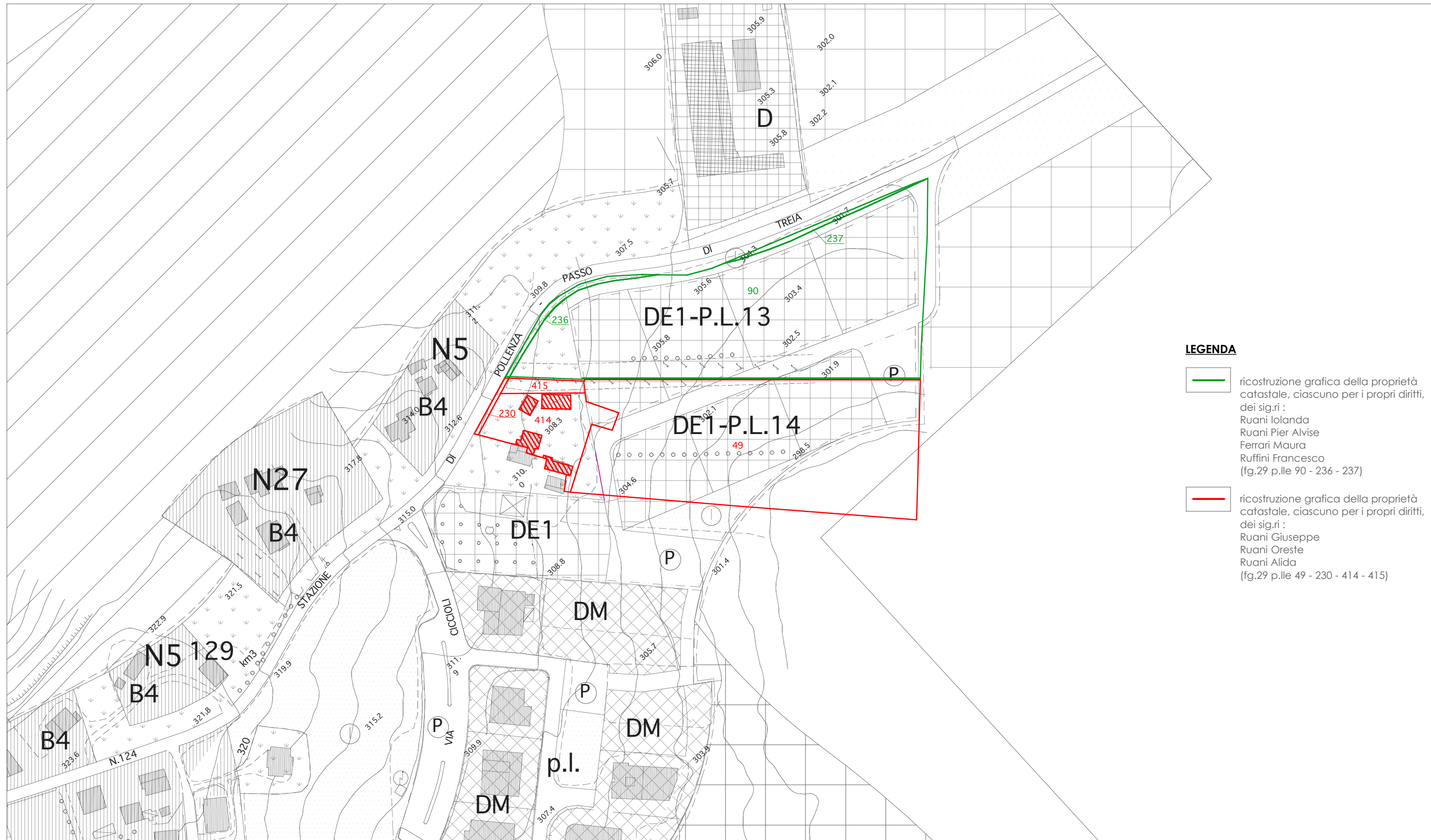
EDIFICI DI VALORE MONUMENTALE	art.51	
EDIFICI RURALI DI ELEVATO VALORE AMBIENTALE E ARCHITETTONICO	artt.30-51	
ALTRI EDIFICI E MANUFATTI DI RILEVANTE VALORE	art.51	

SIMBOLOGIA PRESCRIZIONI PARTICOLARI

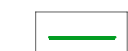
	ZONIZZAZIONI SOGGETTE A PRESCRIZIONI PARTICOLARI	VEDI ARTICOLI DELLE N.T.A. CORRISPONDENTI ALLE ZONIZZAZIONI INTERESSATE DALLE PRESCRIZIONI

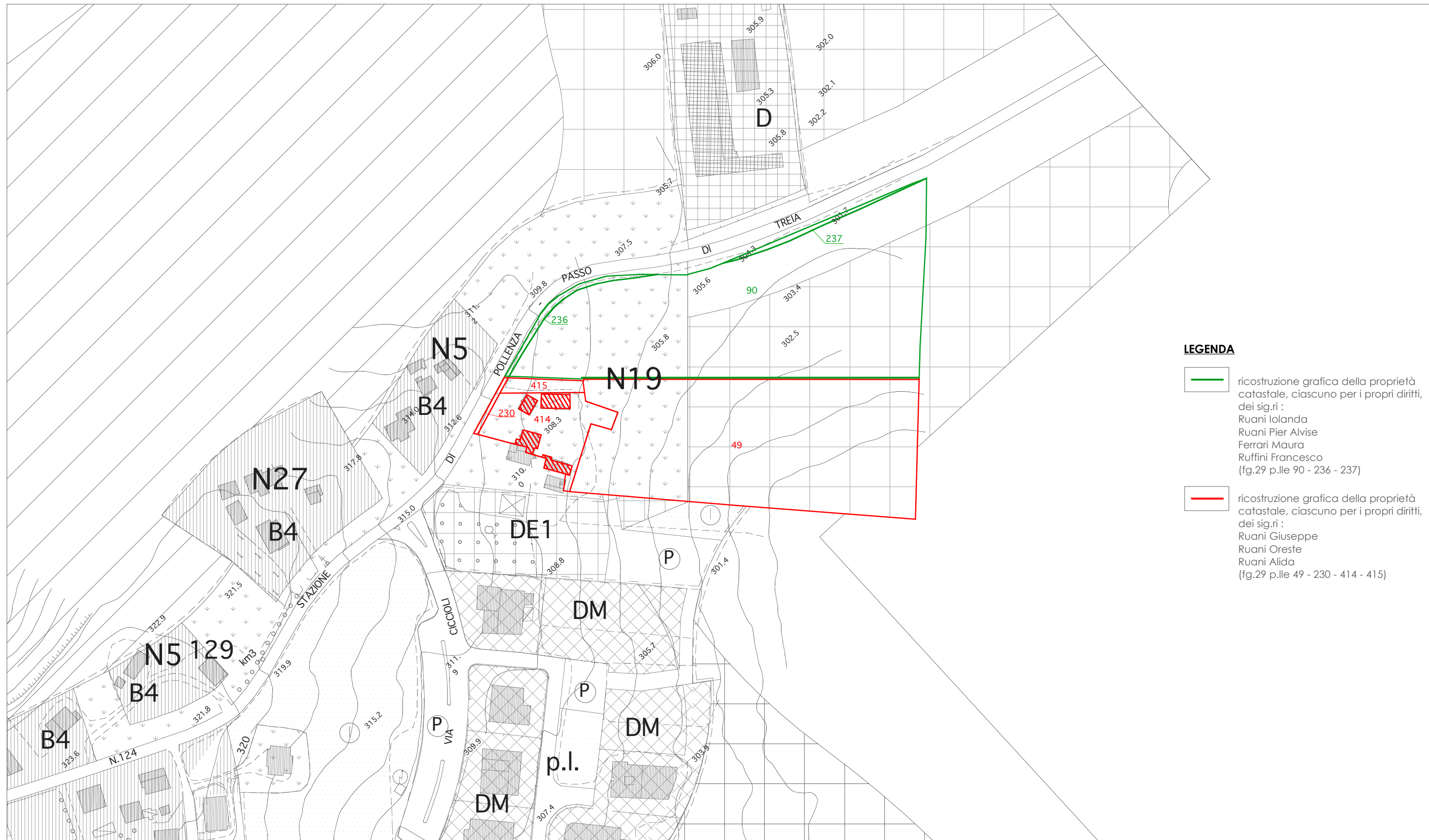
SPECIFICAZIONE ATTREZZATURE

M = MUNICIPIO P = POLIZIA STRADALE C = CARABINIERI PT = UFFICIO POSTALE	ATTREZZATURE AMMINISTRATIVE E PUBBLICI SERVIZI
G = GARAGE MEZZI COMUNALI D = DEPURATORE S = SERBATOIO ACQUEDOTTO A = ACQUEDOTTO	ATTREZZATURE TECNICHE E DISTRIBUTIVE
AREA PER LA SISTEMAZIONE DI CONTAINERS O TENDOPOLI DA UTILIZZARE IN CASO DI CALAMITA' NATURALI	



LEGENDA

-  ricostruzione grafica della proprietà catastale, ciascuno per i propri diritti, dei sig.ri :
Ruani Iolanda
Ruani Pier Alvisè
Ferrari Maura
Ruffini Francesco
(fg.29 p.lle 90 - 236 - 237)
-  ricostruzione grafica della proprietà catastale, ciascuno per i propri diritti, dei sig.ri :
Ruani Giuseppe
Ruani Oreste
Ruani Alida
(fg.29 p.lle 49 - 230 - 414 - 415)



COMUNE DI POLLENZA



P.R.G.
PIANO REGOLATORE GENERALE
IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.

*Variante parziale art.15, comma 5, L.R. 34/1992
da zona DE1 a Verde Privato e Salvaguardia Paesistico Ambientale
in loc. Trebbio, Fg.29 mappali 49, 90, 236, 237, 414*

ADOTTATO CON DELIBERA C.C. **48** DEL **16**/**10**/2018
APPROVATO DEFINITIVAMENTE CON DELIBERA C.C. ___ DEL ___/___/2018

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
STRALCIO

Il Sindaco
Luigi Monti

Il Responsabile del Procedimento
ing. Federico Canullo

Il Segretario Comunale
dott.ssa Giuliana Appignanesi

Collaboratori
geom. Roberto Del Savio
ing. Marco Orazi

Collaboratori
arch. Ulisse Costantini
geom. Bruno Giacomini

PIANO REGOLATORE GENERALE
del COMUNE di POLLENZA
Variante Parziale art.15 comma 5 L.R. 34/1992
“da zona DE1 a Verde Privato e zona agricola in loc.Trebbo
(Fig.29, p.lle 49, 90, 230, 236, 237, 414, 415)”

Norme Tecniche di Attuazione
(le modifiche apportate con la variante in attuazione
dell'atto di consiglio comunale n. __ del __/__/2018
sono evidenziate in grigio)
STRALCIO

N.T.A. vigenti	N.T.A. Variante
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI ... omissis ...	Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI ... omissis ...
Titolo II ZONIZZAZIONE	Titolo II ZONIZZAZIONE
Capo I Zonizzazione del territorio comunale ... omissis ...	Capo I Zonizzazione del territorio comunale ... omissis ...
Capo II Zone residenziali ... omissis ...	Capo II Zone residenziali ... omissis ...
Capo III Zone produttive ... omissis ...	Capo III Zone produttive ... omissis ...
Art.20 Zone produttive di espansione (DE) [1] Le zone produttive di espansione (DE) sono destinate all'insediamento di edifici e attrezzature a carattere industriale, artigianale e commerciale, anche in forma integrata fermo il reperimento delle superfici a standard necessarie per legge in base alla destinazione richiesta. [2] Oltre a tali opere è consentita l'installazione di laboratori di ricerca e di analisi, magazzini, depositi, silos,	Art.20 Zone produttive di espansione (DE) [1] Le zone produttive di espansione (DE) sono destinate all'insediamento di edifici e attrezzature a carattere industriale, artigianale e commerciale, anche in forma integrata fermo il reperimento delle superfici a standard necessarie per legge in base alla destinazione richiesta. [2] Oltre a tali opere è consentita l'installazione di laboratori di ricerca e di analisi, magazzini, depositi, silos,

N.T.A. vigenti	N.T.A. Variante
rimesse, edifici ed attrezzature di natura ricreativa e sociale al servizio degli addetti agli uffici, mostre, locali per la commercializzazione dei prodotti e simili purché connessi all'attività di produzione . [3] La realizzazione degli insediamenti e/o dei locali commerciali di cui sopra, inclusi ipermercati e grandi punti vendita al dettaglio, è condizionata alla dotazione di spazi per parcheggi pubblici quantificati ai sensi della tabella B riportato al successivo art.37. [4] In tali zone sono vietati gli insediamenti di industrie nocive come definite al successivo art.22. [5] E' consentita ai piani superiori rispetto a quello dell'insediamento produttivo, l'abitazione per i custodi in misura di un alloggio di 110 mq. netti per ogni ditta insediata. [6] Tutti i nuovi interventi dovranno prevedere: - un progetto per lo smaltimento delle acque reflue che preveda reti differenziate per le acque chiare e le acque scure e che garantisca un'accurata regimazione delle acque meteoriche, ivi comprese quelle di gronda e quelle derivanti da strade e piazzali anche se destinati allo stoccaggio di materiali; - l'armonico inserimento nell'ambiente con apposito studio e la creazione di opportune alberature atte a ridurre al minimo l'impatto visivo degli impianti produttivi e a mitigare gli effetti prodotti sul microclima dalle aree impermeabilizzate; - la sistemazione delle aree libere di pertinenza garantendo un indice di permeabilità del suolo non inferiore al 40% della superficie non edificata. [7] Il rilascio della concessione è subordinato alla esecuzione, all'interno del lotto, di un impianto di depurazione completo degli scarichi industriali. [8] In tali zone il PIANO si attua mediante piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata anche per singoli comparti, con i criteri indicati nell'art.5, e all'art.9, comma 4, applicando i seguenti indici: 1) <u>SOTTOZONA DE1</u> - Indice di densità fondiario $I_f = 3,00$ mc/mq - Altezza massima $H_{max} = 10,00$ ml (escluse sovrastrutture, silos, serbatoi ed attrezzature varie) - Distanza minima dai confini $D_c = 5,00$ ml - Distanza minima dalle strade $D_s = 10,00$ ml - Distanza minima dai fabbricati $D_f = 10,00$ ml - Superficie coperta massima $S_c = 50\%$ (5/10 della superficie del lotto) - Superficie minima del lotto $S_{fmin} = 1.500$ mq. - Dotazione minima delle aree per zone pubbliche: 10% della superficie territoriale di cui la metà per parcheggi, salvo maggiori previsioni del PRG o di leggi di settore.	rimesse, edifici ed attrezzature di natura ricreativa e sociale al servizio degli addetti agli uffici, mostre, locali per la commercializzazione dei prodotti e simili purché connessi all'attività di produzione . [3] La realizzazione degli insediamenti e/o dei locali commerciali di cui sopra, inclusi ipermercati e grandi punti vendita al dettaglio, è condizionata alla dotazione di spazi per parcheggi pubblici quantificati ai sensi della tabella B riportato al successivo art.37. [4] In tali zone sono vietati gli insediamenti di industrie nocive come definite al successivo art.22. [5] E' consentita ai piani superiori rispetto a quello dell'insediamento produttivo, l'abitazione per i custodi in misura di un alloggio di 110 mq. netti per ogni ditta insediata. [6] Tutti i nuovi interventi dovranno prevedere: - un progetto per lo smaltimento delle acque reflue che preveda reti differenziate per le acque chiare e le acque scure e che garantisca un'accurata regimazione delle acque meteoriche, ivi comprese quelle di gronda e quelle derivanti da strade e piazzali anche se destinati allo stoccaggio di materiali; - l'armonico inserimento nell'ambiente con apposito studio e la creazione di opportune alberature atte a ridurre al minimo l'impatto visivo degli impianti produttivi e a mitigare gli effetti prodotti sul microclima dalle aree impermeabilizzate; - la sistemazione delle aree libere di pertinenza garantendo un indice di permeabilità del suolo non inferiore al 40% della superficie non edificata. [7] Il rilascio della concessione è subordinato alla esecuzione, all'interno del lotto, di un impianto di depurazione completo degli scarichi industriali. [8] In tali zone il PIANO si attua mediante piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata anche per singoli comparti, con i criteri indicati nell'art.5, e all'art.9, comma 4, applicando i seguenti indici: 1) <u>SOTTOZONA DE1</u> - Indice di densità fondiario $I_f = 3,00$ mc/mq - Altezza massima $H_{max} = 10,00$ ml (escluse sovrastrutture, silos, serbatoi ed attrezzature varie) - Distanza minima dai confini $D_c = 5,00$ ml - Distanza minima dalle strade $D_s = 10,00$ ml - Distanza minima dai fabbricati $D_f = 10,00$ ml - Superficie coperta massima $S_c = 50\%$ (5/10 della superficie del lotto) - Superficie minima del lotto $S_{fmin} = 1.500$ mq. - Dotazione minima delle aree per zone pubbliche: 10% della superficie territoriale di cui la metà per parcheggi, salvo maggiori previsioni del PRG o di leggi di settore.

N.T.A. vigenti	N.T.A. Variante
... omissis ... [9] <u>Prescrizioni particolari:</u> ... omissis ... Capo IV Zone agricole ... omissis ... Art.32 Zone agricole di salvaguardia paesistico-ambientale [1] Le zone agricole di salvaguardia paesistico-ambientale riguardano le parti di territorio agricolo in cui, per la presenza di elementi naturali da tutelare (corsi d'acqua), di elementi del patrimonio storico culturale da salvaguardare (centro storico, edifici e manufatti, aree archeologiche), di condizioni di instabilità in atto o potenziali (aree soggette a dissesti, aree con pendenze superiori al 30% e aree soggette a dissesti coincidenti con aree con pendenza superiore al 20%), il PIANO pone particolari limitazioni agli interventi edificatori e a quelli di sostanziale modificazione delle caratteristiche ambientali. [2] In tali zone non è consentita alcuna nuova costruzione, ma, al fine di garantire le attività agricole in atto, è ammesso, oltre quanto previsto dal successivo art.33, l'ampliamento delle costruzioni esistenti di cui al punto A) del precedente art.26 nel rispetto di tutti gli indici e prescrizioni di tale articolo e fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente; per i fabbricati rurali di particolare valore censiti dal PIANO prevalgono le norme di cui al successivo art.33. [3] Tutto quanto sopra sempre nel rispetto degli indici e di tutte le prescrizioni stabilita per tali costruzioni all'art.26. [4] Eventuali opere di pubblica utilità a livello infrastrutturale prevista dal Piano in tale zone o che dovessero necessariamente essere localizzate nelle stesse, sono soggette a verifica di compatibilità ambientale in base alla normativa vigente all'atto della progettazione delle opere. [5] All'interno degli ambiti di tutela stabiliti dal PIANO sono vietati, fatto salvo quanto previsto nel PRG, i seguenti interventi: 1) <u>in generale:</u> a) ogni nuova edificazione nonché l'ampliamento degli edifici esistenti se non espressamente	... omissis ... [9] <u>Prescrizioni particolari:</u> ... omissis ... Capo IV Zone agricole ... omissis ... Art.32 Zone agricole di salvaguardia paesistico-ambientale [1] Le zone agricole di salvaguardia paesistico-ambientale riguardano le parti di territorio agricolo in cui, per la presenza di elementi naturali da tutelare (corsi d'acqua), di elementi del patrimonio storico culturale da salvaguardare (centro storico, edifici e manufatti, aree archeologiche), di condizioni di instabilità in atto o potenziali (aree soggette a dissesti, aree con pendenze superiori al 30% e aree soggette a dissesti coincidenti con aree con pendenza superiore al 20%), il PIANO pone particolari limitazioni agli interventi edificatori e a quelli di sostanziale modificazione delle caratteristiche ambientali. [2] In tali zone non è consentita alcuna nuova costruzione, ma, al fine di garantire le attività agricole in atto, è ammesso, oltre quanto previsto dal successivo art.33, l'ampliamento delle costruzioni esistenti di cui al punto A) del precedente art.26 nel rispetto di tutti gli indici e prescrizioni di tale articolo e fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente; per i fabbricati rurali di particolare valore censiti dal PIANO prevalgono le norme di cui al successivo art.33. [3] Tutto quanto sopra sempre nel rispetto degli indici e di tutte le prescrizioni stabilita per tali costruzioni all'art.26. [4] Eventuali opere di pubblica utilità a livello infrastrutturale prevista dal Piano in tale zone o che dovessero necessariamente essere localizzate nelle stesse, sono soggette a verifica di compatibilità ambientale in base alla normativa vigente all'atto della progettazione delle opere. [5] All'interno degli ambiti di tutela stabiliti dal PIANO sono vietati, fatto salvo quanto previsto nel PRG, i seguenti interventi: 1) <u>in generale:</u> a) ogni nuova edificazione nonché l'ampliamento degli edifici esistenti se non espressamente

N.T.A. vigenti	N.T.A. Variante
previsto dalle presenti norme; b) l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piante di tipo produttivo-industriale; (resta salvo quanto regolamentato dalla L.R.n.8/1987 e successive integrazioni e modificazioni nonché quanto previsto dalla L.R.n.34/1987 per il solo miglioramento delle tartufaie controllate); c) nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di interventi di recupero ambientale; d) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti alla attività agro-silvo-pastorale; e) l'allestimento di impianti, di percorsi o di tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati; f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di cui alla Circolare del Ministero LL.PP.n.400 del 9/2/1979; g) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi e materiali di tipo e colori tradizionali, salvo le recinzioni temporanee a servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le recinzioni a servizio delle culture specializzate che richiedono la protezione da specie faunistiche particolari; 2) <u>per i crinali</u>: a) interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; b) silos e depositi agricoli di rilevante entità; c) edifici ed impianti per allevamento zootenici di tipo industriale; d) nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di interventi di recupero ambientale; 3) <u>per i corsi d'acqua</u>: a) entro la fascia di ml.10 a partire dalle sponde o dal piede esterno dell'argine l'aratura a profondità maggiore di cm.50; b) all'interno del corpo idrico qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati, salvo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione delle opere di attraversamento sia viarie sia impiantistiche; c) nei tratti all'esterno dei centri abitati qualsiasi tipo di intervento fatti salvi gli interventi di recupero ambientale, nonché l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorali, le opere di attraversamento sia	previsto dalle presenti norme; b) l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piante di tipo produttivo-industriale; (resta salvo quanto regolamentato dalla L.R.n.8/1987 e successive integrazioni e modificazioni nonché quanto previsto dalla L.R.n.34/1987 per il solo miglioramento delle tartufaie controllate); c) nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di interventi di recupero ambientale; d) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti alla attività agro-silvo-pastorale; e) l'allestimento di impianti, di percorsi o di tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati; f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di cui alla Circolare del Ministero LL.PP.n.400 del 9/2/1979; g) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi e materiali di tipo e colori tradizionali, salvo le recinzioni temporanee a servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le recinzioni a servizio delle culture specializzate che richiedono la protezione da specie faunistiche particolari; 2) <u>per i crinali</u>: a) interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; b) silos e depositi agricoli di rilevante entità; c) edifici ed impianti per allevamento zootenici di tipo industriale; d) nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di interventi di recupero ambientale; 3) <u>per i corsi d'acqua</u>: a) entro la fascia di ml.10 a partire dalle sponde o dal piede esterno dell'argine l'aratura a profondità maggiore di cm.50; b) all'interno del corpo idrico qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati, salvo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione delle opere di attraversamento sia viarie sia impiantistiche; c) nei tratti all'esterno dei centri abitati qualsiasi tipo di intervento fatti salvi gli interventi di recupero ambientale, nonché l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorali, le opere di attraversamento sia

N.T.A. vigenti	N.T.A. Variante
impiantistiche sia viarie e i lagoni di accumulo a fini irrigui realizzati all'interno degli ambiti di tutela di corsi d'acqua di 2a e 3a classe; 4) <u>per i centri e nuclei storici</u>: a) nelle aree adiacenti al margine della zona A di cui al D.M.n.1444 del 2/4/1968, qualsiasi tipo di intervento edilizio fatti salvi gli interventi di cui all'art.31 della legge n.457/1978; b) in caso di ristrutturazione urbanistica gli interventi previsti non dovranno comunque alterare il profilo altimetrico determinato dagli edifici di margine del centro storico; 5) <u>per gli edifici e manufatti storici censiti</u> con il presente PIANO qualsiasi tipo di intervento edilizio fatti salvi gli interventi di cui all'art.31, lettere a), b) e c) della legge n.457/1978; 6) <u>per le aree archeologiche</u>, fatto salvo lo specifico parere della competente Soprintendenza: a) qualunque alterazione degli elementi e dei segni visibili della struttura centuriata; b) ogni intervento di tipo infrastrutturale che non sia coerente con l'organizzazione della struttura centuriata; 7) <u>per le aree soggette a dissesti e con pendenze superiori al 30%</u>, fatti salvi gli interventi di recupero ambientale: a) qualsiasi intervento edilizio; b) qualsiasi impedimento al regolare deflusso delle acque; c) riporti e movimenti di terreno che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno. [6] Nelle aree individuate dalla tavola 5 "Carta delle pericolosità geologiche" dell'indagine geologica allegata al PIANO come "Aree instabili o potenzialmente instabili" ed "Aree in erosione concentrata", anche in deroga a quanto eventualmente disposto al comma precedente, valgono le prescrizioni dettate dal quinto comma del successivo art.49.	impiantistiche sia viarie e i lagoni di accumulo a fini irrigui realizzati all'interno degli ambiti di tutela di corsi d'acqua di 2a e 3a classe; 4) <u>per i centri e nuclei storici</u>: a) nelle aree adiacenti al margine della zona A di cui al D.M.n.1444 del 2/4/1968, qualsiasi tipo di intervento edilizio fatti salvi gli interventi di cui all'art.31 della legge n.457/1978; b) in caso di ristrutturazione urbanistica gli interventi previsti non dovranno comunque alterare il profilo altimetrico determinato dagli edifici di margine del centro storico; 5) <u>per gli edifici e manufatti storici censiti</u> con il presente PIANO qualsiasi tipo di intervento edilizio fatti salvi gli interventi di cui all'art.31, lettere a), b) e c) della legge n.457/1978; 6) <u>per le aree archeologiche</u>, fatto salvo lo specifico parere della competente Soprintendenza: a) qualunque alterazione degli elementi e dei segni visibili della struttura centuriata; b) ogni intervento di tipo infrastrutturale che non sia coerente con l'organizzazione della struttura centuriata; 7) <u>per le aree soggette a dissesti e con pendenze superiori al 30%</u>, fatti salvi gli interventi di recupero ambientale: a) qualsiasi intervento edilizio; b) qualsiasi impedimento al regolare deflusso delle acque; c) riporti e movimenti di terreno che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno. [6] Nelle aree individuate dalla tavola 5 "Carta delle pericolosità geologiche" dell'indagine geologica allegata al PIANO come "Aree instabili o potenzialmente instabili" ed "Aree in erosione concentrata", anche in deroga a quanto eventualmente disposto al comma precedente, valgono le prescrizioni dettate dal quinto comma del successivo art.49.
... omissis ...	... omissis ...
Capo V Zone per attrezzature pubbliche e di interesse generale	Capo V Zone per attrezzature pubbliche e di interesse generale
... omissis ...	... omissis ...
Capo VI Zone per attrezzature d'interesse pubblico	Capo VI Zone per attrezzature d'interesse pubblico
... omissis ...	... omissis ...
Capo VII Zone a vincolo speciale e prescrizioni di tutela	Capo VII Zone a vincolo speciale e prescrizioni di tutela

N.T.A. vigenti	N.T.A. Variante
<i>particolari</i> ... omissis ... Art.43 Zone a verde privato [1] Tali zone sono vincolate al rispetto e al mantenimento e ripristino del verde esistente e potenziamento e/o manutenzione dello stesso. [2] Per gli edifici esistenti sono consentite opere di manutenzione, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia (previo parere della Commissione Edilizia Comunale) senza alcun aumento di volumetria, a meno che le zone a verde privato non rientrino nel perimetro di piani particolareggiati; in tal caso il piano particolareggiato può prevedere, se del caso, la ristrutturazione con modifica, anche in aumento, delle volumetrie. [3] Nelle zone a verde privato sono consentiti interventi finalizzati alla realizzazione di piccoli impianti sportivi senza la realizzazione di ulteriori volumetrie salvo le esistenti. [4] <u>Prescrizioni speciali:</u> N.19 Nelle zone a verde privato prossima al centro storico lungo via Galilei e di Stazione di Pollenza individuate sulle tavole è comunque vietato qualsiasi ampliamento volumetrico. È invece ammessa la ristrutturazione edilizia dei fabbricati esistenti, anche con delocalizzazione ed accorpamento volumetrico e cambio di destinazione a residenziale degli accessori esistenti, sull'area di proprietà urbanisticamente individuata, nei limiti delle distanze dai confini imposte dal codice civile, secondo gli allineamenti esistenti. Con l'accorpamento non potranno essere realizzati fabbricati di altezza massima superiore a ml.7,00 e di volumetria superiore a mc.900. Gli interventi edilizi potranno essere eseguiti a condizioni che siano preceduti da uno studio planivolumetrico comprendente l'intera proprietà ed esteso ad un intorno significativo, a comprendere quindi anche le mura castellane. Gli interventi previsti non dovranno comunque alterare il profilo altimetrico, determinato dagli edifici di margine del centro storico. Nella riorganizzazione delle singole proprietà dovranno essere salvaguardati e consolidati gli spazi aperti; inoltre vanno salvaguardate le fasce di orti e di giardini connesse al centro storico nonché i caratteri tipologici dell'edificato, con riguardo non limitato alle componenti di facciata ma esteso anche agli elementi costruttivi degli edifici che concorrono all'identificazione delle tipologie edilizie tradizionali. ... omissis ...	<i>particolari</i> ... omissis ... Art.43 Zone a verde privato [1] Tali zone sono vincolate al rispetto e al mantenimento e ripristino del verde esistente e potenziamento e/o manutenzione dello stesso. [2] Per gli edifici esistenti sono consentite opere di manutenzione, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia (previo parere della Commissione Edilizia Comunale) senza alcun aumento di volumetria, a meno che le zone a verde privato non rientrino nel perimetro di piani particolareggiati; in tal caso il piano particolareggiato può prevedere, se del caso, la ristrutturazione con modifica, anche in aumento, delle volumetrie. [3] Nelle zone a verde privato sono consentiti interventi finalizzati alla realizzazione di piccoli impianti sportivi senza la realizzazione di ulteriori volumetrie salvo le esistenti. [4] <u>Prescrizioni speciali:</u> N.19 Nelle zone a verde privato prossima al centro storico lungo via Galilei, in loc. Trebbio e di Stazione di Pollenza individuate sulle tavole è comunque vietato qualsiasi ampliamento volumetrico. È invece ammessa la ristrutturazione edilizia dei fabbricati esistenti, anche con delocalizzazione ed accorpamento volumetrico e cambio di destinazione a residenziale degli accessori esistenti, sull'area di proprietà urbanisticamente individuata, nei limiti delle distanze dai confini imposte dal codice civile, secondo gli allineamenti esistenti. Con l'accorpamento non potranno essere realizzati fabbricati di altezza massima superiore a ml.7,00 e di volumetria superiore a mc.900. Gli interventi edilizi potranno essere eseguiti a condizioni che siano preceduti da uno studio planivolumetrico comprendente l'intera proprietà ed esteso ad un intorno significativo, a comprendere quindi anche le mura castellane. Gli interventi previsti non dovranno comunque alterare il profilo altimetrico, determinato dagli edifici di margine del centro storico. Nella riorganizzazione delle singole proprietà dovranno essere salvaguardati e consolidati gli spazi aperti; inoltre vanno salvaguardate le fasce di orti e di giardini connesse al centro storico nonché i caratteri tipologici dell'edificato, con riguardo non limitato alle componenti di facciata ma esteso anche agli elementi costruttivi degli edifici che concorrono all'identificazione delle tipologie edilizie tradizionali. ... omissis ...

N.T.A. vigenti	N.T.A. Variante
Titolo III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	Titolo III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Capo I Disposizioni finali ... omissis ...	Capo I Disposizioni finali ... omissis ...
Capo II Disposizioni transitorie ... omissis	Capo II Disposizioni transitorie ... omissis ...
Allegato 1 Elenco Prescrizioni Speciali-Schede Progetto 1:500 ... omissis	Allegato 1 Elenco Prescrizioni Speciali ... omissis
Allegato 2 Elenco Piani Attuativi/Schede Progetto 1:500 ... omissis	Allegato 2 Elenco Piani Attuativi/Schede Progetto 1:500 ... omissis